

# TrentoAUTOGRU

TrentoAUTOGRU s.a.s. di Cristelli Gianfranco e C.  
sede: via Croce di Silla, 4 • 38045 CIVEZZANO (TN)  
reg. impr. TN 26477198 • REA 165448 • c.f. e p. iva 01627310228

www.trentoautogru.it



**Cliente:**

---

---

---

---

## Formulario noleggio a caldo

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L'UTILIZZO DI GRU MOBILI, PIATTAFORME AEREE E SIMILI IN ITALIA

*Formulario per l'effettuazione di un noleggio (cosiddetto "a caldo", cioè con operatore al seguito)*

Il contratto ha ad oggetto il compimento, da parte del noleggiante (impresa) ed a favore del noleggiatore (cliente) verso pagamento del nolo convenuto, di un servizio consistente nella messa a disposizione di un'autogru (e/o piattaforma aerea e simili), con un relativo personale, addetto alla manovra ed al funzionamento del mezzo medesimo secondo la sua destinazione per l'impiego voluto dal noleggiatore. Esso è regolato dai patti e dalle condizioni che seguono.

### Art. 1

Il noleggio ha la durata di \_\_\_\_\_ (indicazione del periodo di utilizzo del mezzo noleggiato)

L'esecuzione del contratto ha inizio dal momento in cui il mezzo noleggiato lascia la sede del noleggiante e termina al ritorno dello stesso in detta sede.

### Art. 2

Il nolo convenuto in € \_\_\_\_\_ per:

- \_\_\_\_\_ h (indicare numero di ore)
- \_\_\_\_\_ gg (indicare numero giorni)
- \_\_\_\_\_ sett. (indicare numero settimane)
- a forfait nella somma globale di € \_\_\_\_\_

da pagarsi presso il domicilio del noleggiante

- all'atto dell'emissione della fattura
- entro 40 giorni dal ricevimento della fattura, ai sensi del D.M.T. del 18 novembre 1982 (art.11)

### Art. 3

Il mezzo noleggiato viene fornito dal noleggiante con relativi accessori di normale dotazione (cavi, imbracature, cordami, ecc.), nonché munito dei documenti prescritti dalla legge per la sua circolazione e per il suo impiego.

Il noleggiante garantisce al noleggiatore il perfetto funzionamento e l'esenzione da vizi del mezzo dall'inizio per tutta la durata del rapporto contrattuale.

Il noleggiante, tuttavia, non risponde:

- a) dei vizi occulti del mezzo noleggiato e/o dei relativi accessori, ovvero dei vizi non accertabili con la normale diligenza;
- b) dei difetti di costruzione del mezzo noleggiato e/o dei relativi accessori, per i quali viene richiamata l'applicazione del D.P.R. n. 224/1988 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi;
- c) dei danni derivanti da materiali forniti dal noleggiatore, come cavi, cordami, imbracature, ecc.;
- d) dei danni derivanti dall'idoneità del mezzo noleggiato e/o dei relativi accessori al compimento del servizio richiesto dal noleggiatore, quando tale inidoneità sia imputabile ad omesse e/o inesatte informazioni, date dal noleggiatore stesso (ad esempio: inesatta indicazione dei carichi da movimentare e dei punti di ancoraggio; inesatta indicazione degli accessi e dei luoghi su cui il mezzo noleggiato deve circolare ed operare, ecc.);
- e) dei danni derivanti dall'inosservanza, da parte del noleggiatore, delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

#### **Art. 4**

Il noleggiante non è obbligato ad eseguire un servizio di noleggio, che esponga il mezzo noleggiato ed il personale ad esso addetto ad un pericolo non prevedibile al momento della conclusione del contratto.

#### **Art. 5**

Sono a carico del noleggiatore le spese fisse, relative all'utilizzo del mezzo noleggiato (manutenzione ordinaria e straordinaria, retribuzioni del personale addetto al funzionamento del mezzo noleggiato, contributi previdenziali ed assicurativi a favore di detto personale, copertura assicurativa del mezzo noleggiato, tassa di circolazione del medesimo, ecc.).

#### **Art. 6**

Sono a carico del noleggiatore le spese variabili, connesse all'impiego del mezzo noleggiato per le finalità volute dal noleggiatore stesso (carburante, lubrificante, parcheggi, permessi di transito, scorte, pedaggi autostradali, viabilità in genere).

Sono, altresì, a carico del noleggiatore le spese per la sistemazione degli accessi e dei luoghi, su cui il mezzo noleggiato è destinato a circolare ed operare.

#### **Art. 7**

Il noleggiante è civilmente responsabile verso il noleggiatore e verso i terzi dei danni derivanti a cose o persone unicamente dalla manovra e dal funzionamento del mezzo noleggiato, ed a questo limitato fine ha, tramite i propri ausiliari (personale addetto alla manovra ed al funzionamento del mezzo noleggiato), la gestione tecnica ed il controllo dell'attività svolta con il mezzo stesso.

Il noleggiante, pertanto, non risponde dei danni conseguenti ad ordini, istruzioni o direttive, impartite dal noleggiatore a detto personale per l'impiego commerciale del mezzo noleggiato. La contestazione da parte del noleggiante, di eventuali danni, ascrivibili al noleggiatore, deve essere effettuata per iscritto entro tre giorni dalla data dell'incidente.

#### **Art. 8**

La responsabilità civile del noleggiante per i danni prodotti al noleggiatore in concessione con l'esecuzione del contratto di noleggio – ad eccezione dei danni derivanti da dolo o colpa grave propria o dei propri dipendenti o preposti – è limitata alla somma massima di € 2 000 000, 00.

In assenza di un'espressa dichiarazione di valore delle merci movimentate da parte del noleggiatore, la responsabilità del noleggiante per perdite o avarie delle stesse, qualunque ne sia la causa, è contrattualmente limitata alla cifra massima di € 1 000 000, 00 per sinistro.

Se il noleggiatore ha dichiarato il valore delle merci movimentate, questo si presume come valore effettivo delle stesse, fino a prova contraria. In questo caso, se il valore dichiarato supera il limite di

responsabilità del noleggiante, per suo conto, dette merci per un valore pari a quello dichiarato contro pagamento del premio corrispondente.

La semplice dichiarazione de valore non costituisce per il noleggiante ordine di assicurare. In base ad espresso ordine scritto del noleggiatore, l'assicurazione di cui sopra è stipulata per suo conto dal noleggiante. L'ordine deve indicare le merci da assicurare, il loro valore effettivo ed i rischi da coprire. In questo caso la garanzia può essere concessa con apposita polizza assicurativa, ovvero con la polizza assicurativa del noleggiante, il cui testo è a disposizione del noleggiatore e viene qui considerato a lui noto e gradito.

In mancanza di dichiarazione espressa da parte del noleggiatore, le coperture assicurative sopra indicate si ritengono accettate da medesimo senza possibilità di ulteriore rivalsa nei confronti del noleggiante.

#### **Art. 9**

Il noleggiatore, qualora per il verificarsi di un sinistro in connessione con l'esecuzione del servizio di noleggio abbia subito danni, deve far constare gli stessi con riserva scritta e motivata, indicata sulla bolla di lavoro del noleggiante, e conferma entro tre giorni dalla data del sinistro.

In mancanza dei predetti adempimenti formali, nessun reclamo è ammesso nei confronti del noleggiante.

#### **Art. 10**

Qualora si verificano impedimenti temporanei all'utilizzo del mezzo noleggiato, dipendenti da causa non imputabile ai contraenti, il noleggiatore è tenuto alla corresponsione del 60 % del nolo pattuito per tutta la durata dell'impedimento, salvo patto contrario.

Se l'impedimento temporaneo è dovuto a fatto del noleggiante o dei suoi dipendenti o preposti, il noleggiatore non è tenuto a corrispondere il nolo per tutta la durata dell'impedimento. In questo caso, però, il noleggiante non risponde di eventuali danni per fermo cantiere o per mancata produzione, il risarcimento del danno a favore del noleggiatore non può superare il 10 % del valore del contratto di noleggio.

#### **Art. 11**

Se si verificano impedimenti definitivi all'utilizzo del mezzo noleggiato per cause non imputabili ai contraenti, il contratto si risolve ai sensi e con gli effetti dell'art. 1463, c.civ.

#### **Art. 12**

Sono vietati il subnoleggio e la cessione del noleggio, salvo espresso patto contrario.

#### **Art. 13**

Il noleggiatore può, ai sensi dell'art. 1373, c.civ., recedere da contratto prima che sia stata iniziata l'esecuzione, dandone notizia al noleggiante con congruo anticipo rispetto alla data concordata per l'inizio dell'esecuzione stessa.

In tal caso il noleggiatore deve indennizzare il noleggiante delle spese sostenute, nonché del mancato guadagno.

#### **Art. 14**

L'inadempienza, da parte del noleggiatore, di uno dei patti contenuti nel contratto di noleggio produrrà *ipso jure* la sua risoluzione.

#### **Art. 15**

Per la risoluzione delle controversie, che dovessero originarsi dal contratto, il foro competente è quello del domicilio del noleggiante.

E' comunque fatta salva la possibilità per le parti di ricorrere all'arbitrato.

***Ho letto e accetto i termini del contratto per il noleggio.***

\_\_\_\_\_ (data)

\_\_\_\_\_ (firma)